



COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell'Umanità

130 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DEL PERSONALE
RP 132 - SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale 2024-137 del 18/11/2024

OGGETTO:

MODIFICHE AL PIANO GENERALE IMPIANTI E AL REGOLAMENTO
DELL'INSTALLAZIONE
DELLA PUBBLICITÀ STRADALE NEI CENTRI ABITATI.

TESTO PROPOSTA

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 11 Dicembre 2023, riguardante l'approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;
-
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 18 Dicembre 2023, riguardante l'approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 756 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026, affidando ai dirigenti le risorse finanziarie di entrata da acquisire e di spesa da impegnare, in attuazione delle linee generali di indirizzo impartite dall'amministrazione e per assicurare la gestione dei servizi dell'ente;
- la deliberazione di G.C. n. 37 del 30/01/2024 di aggiornamento del risultato di amministrazione presunto 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 12/3/2024, riguardante l'approvazione del P.I.A.O. 2024/2026;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13/03/2023 sono state in ultimo disposte le modifiche al Piano Generale degli Impianti (*per brevità, di seguito PGI*) e suoi allegati (originariamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/12/2021 ed in vigore dal 01/01/2022;
- con propria Deliberazione n. 159 del 19/03/2024, è stato differito il termine per l'adeguamento strutturale degli impianti pubblicitari stradali al 30.06.2024;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale verbale n. 9 P.G. n. 135405/2020, è stato adottato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 3/30284/2021 del 22 marzo 2021 e n. 7/39929/2021 del 26 aprile 2021;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64830 del 03/12/2007 è stato adottato il Regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati in ultimo modificato con delibera consiliare verbale n.14 del 13/03/2023 (*di seguito denominato, per brevità, Regolamento IPS*);

Atteso che

- l'adozione del nuovo PGI è stata effettuata in particolare per rendere più omogenea ed ordinata la distribuzione dell'impiantistica pubblicitaria sul territorio della Città di Ferrara che, in qualità di Città Patrimonio dell'Umanità, deve prestare particolare attenzione alle caratteristiche di decoro e di arredo urbano dell'impiantistica che la contraddistingue, operando nel rispetto delle disposizioni vigenti del C.d.S., del relativo regolamento di esecuzione nonché della normativa anche dei beni culturali e paesaggistici vigente in materia;

Rilevato che

- con riferimento ai tratti di strada individuati dal vigente Piano all'art. 3 corridoi omogenei, al fine di verificare se l'impiantistica ivi presente è stata adeguata alle caratteristiche indicate dall'art. 5, in occasione dell'ultimo censimento effettuato durante il periodo compreso tra il 01 luglio 2024 e 30 settembre 2024, sono state rilevate in prevalenza le seguenti irregolarità, seppur la gran maggioranza degli impianti siano stati regolarmente adeguati :
- posizionamento del cartello ad una distanza dalla sede stradale inferiore a quella (180 cm.) prevista dall'art. 5 del PGI;
- posizionamento dell'impianto ad una distanza dalla carreggiata inferiore dal limite previsto dei 3 mt ;
- aggiornamento degli elementi (numero dell' impianto, data di rilascio dell' autorizzazione e relativa scadenza ecc.) da apporre obbligatoriamente sulla targhetta di identificazione dell'impianto.

Considerato

- che le proposte avanzate sono volte a consentire agli operatori del settore anche alla luce delle intervenute e recenti modifiche alla viabilità e della realizzazione di progettualità di diversa natura, di poter più agevolmente collocare gli impianti sul territorio, pur sempre rispettando il principio di omogeneità nei tratti di strada definiti corridoi omogenei e la sicurezza della circolazione stradale, prevedendo anche deroghe in determinate fattispecie;
- di apportare al vigente piano generale le modiche rappresentate nella tabella sottostante evidenziate in colore giallo utilizzando il carattere corsivo grassetto per meglio individuarle omettendo i commi degli articoli non oggetto di modifiche;
- di modificare conseguentemente le schede distributive n. 1,2, 3,4,8 e 9 di cui al vigente PGI, in carattere corsivo- grassetto come rappresentato nell'Allegato C-Schede PGI aggiornate;

- di modificare altresì il regolamento che disciplina l'installazione degli impianti pubblicitari nei centri abitati (per brevità di seguito, *regolamento IPS*) , per coordinarlo ed adeguarlo alle modifiche apportate al PGI, come rappresentato nell' Allegato B-Reg.IPS aggiornato;

Rilevato che:

- La disciplina di installazione dell'impiantistica, oltre che alle disposizioni contenute nel vigente Piano Generale , fa riferimento ai seguenti strumenti normativi: Codice della Strada (per brevità di seguito CDS) e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), Legge 27 dicembre 2019, n. 160 , Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria(per brevità *Regolamento CUP*) ed al regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati (per brevità di seguito regolamento IPS).
- tutte le disposizioni dell'allegato Piano revisionato prevalgono su altre preesistenti richiamate in altri regolamenti comunali ad esso collegati;

Dato atto che:

- i. il responsabile del presente procedimento è il dott. Giorgio Bonaldo, dirigente del Servizio Risorse Tributarie designato con atto del Sindaco n. d'ordine 01/Dir/TD/2022;
-
- ii. il presente atto non ha riflessi contabili e non comporta impegno di spesa;

Visti:

- il Testo unico enti locali, con particolare riferimento all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in materia di pubblicazione delle delibere;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 32/2009 e s.m.i. in materia di pubblicazione all'albo degli atti;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi (ROUS);
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 118 del 2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito :

- Il parere della competente Polizia Municipale;
- il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Risorse Tributarie attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante l'assenza di spese che il presente atto comporta ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147/bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.);

Sentite la Giunta Comunale e la 1^a Commissione Consiliare

Con voti favorevoli n. _____ e contrari n. _____;

DELIBERA

- Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente trascritto,
- **di procedere a modificare** il vigente Piano Generale Impianti (*per brevità di seguito*

- PGI) , le connesse schede distributive e il regolamento dell'installazione degli impianti pubblicitari stradali nei centri abitati(*per brevità di seguito regolamento IPS*) utilizzando il carattere corsivo grassetto per meglio evidenziare le modifiche apportate, omettendo i commi degli articoli non oggetto di modifiche, come rappresentato nell'Allegato A) PGI aggiornato ;
- **di modificare** in particolare le schede distributive n. 1,2, 3 ,4, 8 e 9 di cui al vigente PGI, rappresentando le integrazioni in carattere corsivo-grassetto nell'Allegato C)_ Schede PGI aggiornate;
 - **di modificare**, altresì, il vigente Regolamento IPS, per coordinarlo ed adeguarlo alle modifiche apportate al PGI, come rappresentate nell'**Allegato B)REG-IPS aggiornato**;
 - **di approvare**, pertanto ,le modifiche introdotte ed i seguenti allegati, che costituiscono i documenti (PGI, REG. IPS e Schede distributive PGI) aggiornati:
 - **ALLEGATO A)PGI_ Aggiornato e ALLEGATO A1) QRCode**; (Piano generale impianti aggiornato);
 - **ALLEGATO B)REG-IPS aggiornato** (regolamento installazione impianti pubblicitari nei centri abitati aggiornato) ;
 - **ALLEGATO C) Schede PGI aggiornate**;(Schede distributive aggiornate;
 - **dare atto che** :
 - le modifiche approvate ai precedenti punti hanno efficacia dalla data di esecutività del presente provvedimento;
 - non sussistono incompatibilità ai sensi dell' art. 6 bis della legge 241/1990;
 - di osservare tutti gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla vigente normativa in materia(D.lgs. 33/2013 e s.m.i.);
 - **di comunicare** alle imprese pubblicitarie le irregolarità rilevate affinché procedano a sanarle nel rispetto delle tempistiche indicate dagli uffici competenti e coinvolti nel procedimento;
 - **di dare adeguata diffusione** delle modifiche adottate anche mediante pubblicazione del presente atto e relativi allegati sulla pagina dell'ente dedicata all'impiantistica pubblicitaria;
 - **di inoltrare**, ad esecutività del presente atto, copia della presente deliberazione alla società esterna di supporto alla gestione del canone unico e mercatale, alla Polizia Municipale, al Servizio Mobilità e Traffico, al Servizio Patrimonio, per opportuna conoscenza e competenza.

MODIFICHE AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI :

TESTO ANTE MODIFICHE	TESTO POST MODIFICHE
<p>ART. 5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE</p> <p>Secondo le caratteristiche costruttive ed estetiche, gli impianti pubblicitari permanenti debbono rispondere ai seguenti criteri tecnici:</p> <p>..Omissis..</p> <p>gli impianti di proprietà privata di pubblicità esterna permanente e di affissione diretta diversi dalla tipologia Poster dovranno avere le caratteristiche di seguito elencate, fatto salvo per</p>	<p>ART. 5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE</p> <p>Secondo le caratteristiche costruttive ed estetiche, gli impianti pubblicitari permanenti debbono rispondere ai seguenti criteri tecnici:</p> <p>Omissis...</p> <p>gli impianti di proprietà privata di pubblicità esterna permanente e di affissione diretta diversi dalla tipologia Poster dovranno avere le caratteristiche di seguito elencate, fatto salvo per</p>

quegli impianti che si sono già interamente adeguati entro la data del 30 settembre 2022 in conformità a quanto disposto con delibere di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022. Per tale tipologia di impianti :

..Omissis..

f. il formato di dimensioni di cm 160 x cm 215 (tipologia 1 - orientamento verticale) con tolleranza del 10% sia in aumento che in diminuzione, e la distanza di cm. 180 dal piano stradale, è relativo ai soli impianti oggetto di Corridoio Omogeneo di cui al precedente art. 3.

4. particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione, è progettato in prossimità delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del C.d.S.. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati, ma in ogni caso non può superare 1/5 dell'intera superficie del cartello, insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario previsti dal regolamento;

OMISSIS.

ART. 8 - DIVIETI E DISTANZE SULLE STRADE INTERNE AI CENTRI ABITATI

..Omissis...

2 . All'interno del centro abitato, inoltre, è vietata l'installazione di:

Omissis...

- manufatti pubblicitari, indicati al precedente comma, a distanza inferiore a mt. 3 dalla

quegli impianti che si sono già interamente adeguati entro la data del 30 settembre 2022 in conformità a quanto disposto con delibere di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022. Per tale tipologia di impianti :

..Omissis..

f. il formato di dimensioni di cm 160 x cm 215 (tipologia 1 - orientamento verticale) con tolleranza del 10% sia in aumento che in diminuzione, e la **distanza compresa tra i cm 160 ed i cm. 180** dal piano stradale, è relativo ai soli impianti oggetto di Corridoio Omogeneo di cui al precedente art. 3.

4. particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione, è progettato in prossimità delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del C.d.S.. L'uso del colore rosso, **intendendosi per tale quello analogo al colore rosso utilizzato per la segnaletica stradale, semaforica ecc., e non altre tonalità di rosso**, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati, ma in ogni caso non può superare ~~1/5~~ **1/3** dell'intera superficie del cartello, insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario previsti dal regolamento. **Eventuali deroghe del suddetto limite possono comunque essere disposte nel rispetto della sicurezza stradale, previa valutazione degli uffici competenti e acquisizione del parere favorevole della Polizia locale.**

ART. 8 - DIVIETI E DISTANZE SULLE STRADE INTERNE AI CENTRI ABITATI

..Omissis...

2 . All'interno del centro abitato, inoltre, è vietata l'installazione di:

..Omissis...

- manufatti pubblicitari, indicati al precedente comma, a distanza inferiore a ~~mt. 3~~ **2.50** dalla carreggiata ~~sede stradale~~ **o, in assenza della carreggiata, dal**

<p>sede stradale, anche se collocati parallelamente all'asse longitudinale della strada, quando il tratto di strada interessato all'installazione non è rettilineo.</p>	<p>ciglio stradale, anche se collocati parallelamente all'asse longitudinale della strada, quando il tratto di strada interessato all'installazione non è rettilineo.</p>
<p>ART. 10 - ESCLUSIONI E DEROGHE</p> <p>..Omissis..</p> <p>11.I cartelli non appartenenti agli impianti affissionali pubblici, devono essere dotati di una targhetta metallica di identificazione, indicativamente di dimensioni cm. 20 x12 cm (bxh), applicata saldamente alla cornice superiore, sulla quale dovranno essere incisi i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune di Ferrara; - titolare della autorizzazione; - numero autorizzazione; - numero impianto - progressiva chilometrica e nome strada o nome strada e n. civico; - data di scadenza. <p>La targhetta dovrà essere sostituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogni qual volta sia rilasciata un'altra autorizzazione che comporti la variazione degli elementi sopra elencati; - se anche uno solo degli elementi di identificazione non sia più leggibile o riconoscibile; - qualora sia asportata prima della data di scadenza. 	<p>ART. 10 - ESCLUSIONI E DEROGHE</p> <p>..Omissis..</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11.I cartelli non appartenenti agli impianti affissionali pubblici, devono essere dotati di una targhetta metallica di identificazione, di materiale resistente, indicativamente di dimensioni cm. 20 x12 cm (bxh), applicata saldamente in posizione visibile e facilmente accessibile saldamente alla cornice superiore , sulla quale dovranno essere incisi i seguenti elementi: - Comune di Ferrara; - titolare della autorizzazione; - numero autorizzazione; - numero impianto; - progressiva chilometrica e nome strada o nome strada e n. civico; - data di scadenza. - La targhetta dovrà essere sostituita: - ogni qual volta sia rilasciata un'altra autorizzazione che comporti la variazione degli elementi sopra elencati; - se anche uno solo degli elementi di identificazione non sia più leggibile o riconoscibile; - qualora sia asportata prima della data di scadenza. In alternativa alla targhetta è possibile apporre un Qr Code , recante i medesimi elementi/ dati sopra indicati,

	<p>come meglio rappresentato nel documento finale denominato QrCode, allegato al presente PGL.</p>
	<p>Introdurre l'art. 11 bis : Deroghe</p> <p>ART. 11 BIS : Deroghe</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nel caso in cui nel luogo di installazione dell'impianto pubblicitario di superficie espositiva non inferiore a 600 cm x 300 cm., siano presenti sottoservizi (impianti, condutture ecc.) è possibile autorizzare l'installazione e derogare alla struttura dell'impianto indicata all'art. 5, riducendo il numero dei pali di sostegno anche ad uno solo, purché sia assicurata e garantita la stabilità e la sicurezza dell'impianto. In presenza di metanodotto occorre attenersi a quanto previsto dall'art.8, comma 2[^] del Piano.</i> • <i>Nel caso in cui la conformazione e le caratteristiche del terreno lateralmente alla strada o comunque l'area ove dovrebbe essere collocato l'impianto, sia tale per cui risulti difficoltoso e pericoloso per esigenze di sicurezza stradale e di stabilità dell'impianto, procedere all'installazione del cartello rispettando la distanza da terra indicata nelle allegate schede distributive, è possibile derogare alla medesima, previa acquisizione del parere favorevole della competente Polizia Municipale e, laddove occorresse, anche degli altri uffici coinvolti nel procedimento.</i> • <i>Nel caso in cui uno o più impianti siano posizionati o debbano essere posizionati su un bauletto erboso o comunque su un' area che per dimensioni e caratteristiche non consenta di rispettare il limite della distanza dalla carreggiata o dalla pista ciclopedonale o dal marciapiede, l'ufficio Impianti pubblicitari stradali può valutare, anche consultando laddove occorresse altri uffici interni all'ente, nel rispetto del principio della prevalente omogeneità, di derogare e consentire il collocamento del cartello in posizione anche lievemente obliqua rispetto alla strada sempreché anche gli altri impianti o la prevalenza degli stessi, laddove presenti, nella medesima area siano orientati o vengano orientati allo stesso modo.</i> • <i>Nel caso in cui impianti pubblicitari di proprietà privata siano stati collocati o venga presentata istanza di collocazione in una area destinata a verde o analoga, è consentito derogare, anche per un determinato periodo di tempo, al divieto di cui all' art. 11, previa valutazione ed acquisizione del parere favorevole e delle eventuali prescrizioni degli uffici</i>

competenti (verde e/o ambiente e/o polizia municipale ecc.) coinvolti nel procedimento di rilascio e/o di rinnovo. Gli uffici interpellati dovranno esprimere il relativo parere e/o eventuali prescrizioni non oltre 30 gg. dall'invio della richiesta da parte del responsabile del procedimento, salvo diversi termini previsti da specifiche norme di legge.

In caso di parere negativo gli impianti dovranno essere rimossi dai proprietari dei medesimi o, laddove possibile, ricollocati nel rispetto delle tempistiche e delle indicazioni stabilite dagli uffici competenti. Allo stesso procedimento di valutazione dovranno essere sottoposti anche gli impianti affissionali pubblici qualora collocati in aree destinate a verde, parchi ecc. al fine di consentire o meno il mantenimento dell'impianto in detta area.

E' consentito che il limite dei 3.00 mt della distanza dalla carreggiata all'interno dei centri abitati, in attuazione all'art. 23 comma 6) del CDS e all'art. 51 del relativo regolamento di esecuzione, sia ridotto fino a mt.2.50. Il limite consentito, pertanto, della distanza dalla carreggiata è compreso tra i mt. 2,50 e i 3,00 mt. La collocazione del mezzo pubblicitario, e, quindi, sia la distanza dalla carreggiata che l'altezza dalla sede stradale del cartello, è stabilita dall'ufficio che rilascia/rinnova il titolo autorizzatorio, tenuto conto della sicurezza stradale ed altresì del principio di omogeneità nelle strade o tratti di strada individuati dal precedente art. 3, come corridoi omogenei, previa acquisizione laddove occorresse del parere degli uffici competenti coinvolti nel procedimento..

Di eventuali irregolarità o difformità del mezzo pubblicitario rilevate dagli uffici competenti sarà data preventiva informazione ai titolari degli impianti irregolari affinché provvedano a sanarle nel rispetto delle tempistiche stabilite (di regola non inferiori a 15 gg. lavorativi escluso il sabato).Qualora le irregolarità rilevate non vengano sanate entro i termini indicati,salvo situazioni eccezionali e adeguatamente

documentate,l'autorizzazione sarà oggetto di revoca/decadenza a norma dell' art. 44 del vigente regolamento IPS, con applicazione altresì, da parte degli organi di polizia delle eventuali sanzioni previste dall'art. 23 del CDS e dal relativo regolamento di esecuzione.

Per casi particolari non oggetto dei precedenti commi possono essere eventualmente disposte ulteriori deroghe su disposizione dell'ufficio competente al

	<p><i>rilascio/rinnovo nel rispetto della sicurezza stradale, delle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, nonché di altre fonti normative qualora applicabili, previa valutazione e acquisizione del parere degli uffici dell'ente coinvolti nel procedimento.</i></p>
<p>ART. 19: NORME SPECIFICHE PER LE PREINSEGNE</p> <p>..Omissis..</p> <p>11. Il titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto di preinsegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ha diritto di privativa sull'impianto realizzato su suolo pubblico o di uso pubblico; - ha la titolarità dell'assicurazione e la responsabilità della manutenzione; - ha la possibilità di utilizzare almeno il 50% delle tabelle ammesse nell'impianto, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni. 	<p>ART. 19 NORME SPECIFICHE PER LE PREINSEGNE</p> <p>..Omissis..</p> <p>11. Il titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto di preinsegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ha diritto di privativa sull'impianto realizzato su suolo pubblico o di uso pubblico; - ha la titolarità dell'assicurazione e la responsabilità della manutenzione; - ha la possibilità di utilizzare almeno il 50% delle tabelle ammesse nell'impianto, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni. <p>..Omissis..</p> <p>13.bis. <i>Le attività pubbliche o private di pubblico interesse, come i servizi sanitari, sociali, di assistenza, farmacie e simili, nonché per quelle di ristorazione, per le strutture ricettive ed altri usi, ai quali viene riconosciuto un generale pubblico interesse, possono essere segnalate mediante una preinsegna di colore bianco con scritte nere di forma rettangolare e dimensioni di mt. 1.25 X 0.25, previo parere favorevole della competente U.O Viabilità Segnaletica e Decoro urbano.</i></p>
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IPS	
TESTO ANTE MODIFICHE	TESTO POST MODIFICHE
<p>Art. 12 - Divieti sulle strade extraurbane comunali</p> <p>[1] Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sulle strade extraurbane comunali, nelle quali è imposto un limite permanente di velocità non superiore a km/h. 50, ai sensi dell'art. 51, commi 2 e 3 del vigente D.P.R. 495/92 e sue successive modifiche, può essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime di seguito precisate:</p> <p>a) metri 1,5 dalla carreggiata, in presenza di marciapiede;</p> <p>b) metri 3 dal limite della carreggiata, in assenza di marciapiede;</p> <p>c) 100 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;</p> <p>d) 250 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;</p>	<p>Art. 12 - Divieti sulle strade extraurbane comunali</p> <p>[1] Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sulle strade extraurbane comunali, nelle quali è imposto un limite permanente di velocità non superiore a km/h. 50, ai sensi dell'art. 51, commi 2 e 3 del vigente D.P.R. 495/92 e sue successive modifiche, può essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime di seguito precisate:</p> <p>a) metri 1,5 dalla carreggiata dal limite del marciapiede o della pista ciclopeditonale, in presenza di marciapiede o di pista ciclopeditonale;</p> <p>b) metri 3,00 dal limite della carreggiata, in assenza di marciapiede o di pista ciclopeditonale;</p> <p>c) 100 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;</p> <p>d) 250 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;</p> <p>e) 150 metri prima dei segnali di indicazione;</p>

<p>e) 150 metri prima dei segnali di indicazione; f) 100 metri dopo i segnali di indicazione; g) 100 metri dal punto di tangenza delle curve, come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20 del C.d.S.; h) 250 metri prima delle intersezioni; i) 100 metri dopo le intersezioni; j) 200 metri dagli imbocchi delle gallerie e sottopassi. ..Omissis..</p>	<p>f) 100 metri dopo i segnali di indicazione; g) 100 metri dal punto di tangenza delle curve, come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20 del C.d.S.; h) 250 metri prima delle intersezioni; i) 100 metri dopo le intersezioni; j) 200 metri dagli imbocchi delle gallerie e sottopassi. ..Omissis..</p>
<p>Art. 13 - Divieti e distanze sulle strade interne ai centri abitati.</p> <p>Oltre ai divieti e limiti indicati nei precedenti articoli, dentro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane comunali per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità inferiore o pari a 50 Km/h, si applicano i divieti e le distanze in tutti i punti indicati dall'art. 51 del D.P.R n. 495/92, rispettivamente al comma 3 e al comma 4, del predetto Regolamento di esecuzione del C.d.S., e come stabilito all'art. 5 del Piano generale degli impianti pubblicitari, come di seguito precisato: ..Omissis..</p> <p>h) a distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata, con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, sulle strade urbane di scorrimento e sulle strade di quartiere, la distanza non può essere inferiore a 50 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;</p> <p>i) a distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, sulle strade locali, la distanza non può essere inferiore a 30 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;</p> <p>j) a distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, la distanza non può essere inferiore a 25 metri dagli altri cartelli e dai mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo , di e prescrizione, e gli impianti semaforici e le intersezioni.</p> <p>k) nel caso in cui in corrispondenza del sito di progettata installazione dell'impianto pubblicitario e lateralmente alla sede stradale siano presenti, a distanza inferiore a metri 3,00 dalla carreggiata, costruzioni fisse o recinzioni in muratura, è ammessa l'installazione parallelamente all'asse stradale degli impianti pubblicitari in aderenza alle costruzioni fisse o alle recinzioni in muratura.</p> <p>.</p>	<p>Art. 13 - Divieti e distanze sulle strade interne ai centri abitati</p> <p>Oltre ai divieti e limiti indicati nei precedenti articoli, dentro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane comunali per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità inferiore o pari a 50 Km/h, si applicano i divieti e le distanze in tutti i punti indicati dall'art. 51 del D.P.R n. 495/92, rispettivamente al comma 3 e al comma 4, del predetto Regolamento di esecuzione del C.d.S., e come stabilito all'art. 5 del Piano generale degli impianti pubblicitari, come di seguito precisato: ..Omissis..</p> <p>h) a distanza inferiore a 2,50 3,00 metri e non superiore a 3,00 mt dal ciglio stradale o dalla carreggiata, con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, sulle strade urbane di scorrimento e sulle strade di quartiere, la distanza non può essere inferiore a 50 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni. La distanza così ridotta è valida solo per le installazioni all'interno dei centri abitati in conformità di quanto previsto dal piano generale degli impianti, negli altri casi la distanza resta ferma a mt. 3.00.</p> <p>i) a distanza inferiore a 2.50 3.00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata e non superiore a 3,00 mt, con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, sulle strade locali, la distanza non può essere inferiore a 30 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni. La distanza così ridotta è valida solo per le installazioni all'interno dei centri abitati in conformità di quanto previsto dal piano generale degli impianti, negli altri casi la distanza resta ferma a mt. 3.00.</p> <p>j) a distanza inferiore a 2.50 3.00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata e non superiore a 3.00 mt. con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, la distanza non può essere inferiore a 25 metri dagli altri cartelli e dai mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo , di e prescrizione, e gli impianti semaforici e le intersezioni. La distanza così ridotta è valida solo per le installazioni all'interno dei centri abitati in conformità di quanto previsto dal piano generale degli impianti, negli altri casi la distanza resta ferma a mt. 3.00.</p> <p>k)nel caso in cui in corrispondenza del sito di progettata installazione dell'impianto pubblicitario e lateralmente alla sede stradale siano presenti, a distanza inferiore a metri 3,00 dalla carreggiata, costruzioni fisse o recinzioni in</p>

<p>..Omissis..</p> <p>è inoltre vietato: -effettuare pubblicità con il lancio di volantini da mezzi aerei o da veicoli stradali in genere; -a norma dell'art. 15 del Codice della Strada, comma 1, lettera c), collocare impianti pubblicitari all'interno dei fossi. Ogni titolare dell'autorizzazione è obbligato a provvedere oltre alla manutenzione dell'impianto anche a garantire la sicurezza dello stesso; k)l'installazione di impianti pubblicitari all'interno della fascia di rispetto dei metanodotti, se sprovvisti del consenso scritto della società di distribuzione della rete gas; ..Omissis..</p>	<p>muratura, è ammessa l'installazione parallelamente all'asse stradale degli impianti pubblicitari in aderenza alle costruzioni fisse o alle recinzioni in muratura.</p> <p>..Omissis..</p> <p>è inoltre vietato : -effettuare pubblicità con il lancio di volantini da mezzi aerei o da veicoli stradali in genere; -a norma dell'art. 15 del Codice della Strada, comma 1, lettera c), collocare impianti pubblicitari all'interno dei fossi. Ogni titolare dell'autorizzazione è obbligato a provvedere oltre alla manutenzione dell'impianto anche a garantire la sicurezza dello stesso; k)l'installazione di impianti pubblicitari all'interno della fascia di rispetto dei metanodotti, se sprovvisti del consenso scritto della società di distribuzione della rete gas, o l'installazione in presenza di sottoservizi, fatto salvo quanto previsto in deroga dal vigente Piano Impianti all'art.11bis; ..Omissis..</p>
<p>Art. 15 - Esclusioni e deroghe</p> <p>1.Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su aree pubbliche o di uso pubblico adibite ad uso diverso dalla circolazione stradale e non visibili in alcun modo dalla strada, non sono soggetti alle limitazioni relative alle distanze.</p> <p>2.Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su area privata e non visibili in nessun modo dalla strada aperta alla circolazione (art. 2, c/1 del C.d.S.), non sono soggetti alle norme del presente regolamento.</p> <p>3.I cartelli con messaggi "VENDESI" o "AFFITTASI", di dimensioni non superiori ad ¼ (un quarto) di metro quadrato, da collocare sugli immobili oggetto di proposta, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.</p> <p>4.Sono rinnovabili le autorizzazioni afferenti i cartelli di formato cm 400 x cm 300 che, per ragioni strettamente legate alla sicurezza stradale o per altri oggettivi e dichiarati impedimenti , esaminati e verificati dall'ufficio competente, non possono essere adeguati alle disposizioni del vigente Piano Generale degli Impianti. Per tale tipologia di cartelli non sono ammesse nuove installazioni.</p> <p>5.E' consentita la pubblicità a mano, svolta nel rispetto del divieto di spargere a terra e sul suolo pubblico, il materiale pubblicitario.</p> <p>6.Nei casi di particolare interesse pubblico generale, o di ordine tecnico, l'amministrazione comunale, per periodi limitati, può autorizzare all'interno del centro storico e dei centri abitati, forme di richiamo pubblicitario (striscione, locandina, stendardo, bandiera), collegate a servizi pubblici e turistici, o per manifestazioni pubbliche, per esposizioni in musei, mostre, ecc.</p>	<p>Art. 15 - Esclusioni e deroghe</p> <p>1.Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su aree pubbliche o di uso pubblico adibite ad uso diverso dalla circolazione stradale e non visibili in alcun modo dalla strada, non sono soggetti alle limitazioni relative alle distanze.</p> <p>2.Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su area privata e non visibili in nessun modo dalla strada aperta alla circolazione (art. 2, c/1 del C.d.S.), non sono soggetti alle norme del presente regolamento.</p> <p>3.I cartelli con messaggi "VENDESI" o "AFFITTASI", di dimensioni non superiori ad ¼ (un quarto) di metro quadrato, da collocare sugli immobili oggetto di proposta, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.</p> <p>4.Sono rinnovabili le autorizzazioni afferenti i cartelli di formato cm 400 x cm 300 che, per ragioni strettamente legate alla sicurezza stradale o per altri oggettivi e dichiarati impedimenti , esaminati e verificati dall'ufficio competente, non possono essere adeguati alle disposizioni del vigente Piano Generale degli Impianti. Per tale tipologia di cartelli non sono ammesse nuove installazioni.</p> <p>5.E' consentita la pubblicità a mano, svolta nel rispetto del divieto di spargere a terra e sul suolo pubblico, il materiale pubblicitario.</p> <p>6.Nei casi di particolare interesse pubblico generale, o di ordine tecnico, l'amministrazione comunale, per periodi limitati, può autorizzare all'interno del centro storico e dei centri abitati, forme di richiamo pubblicitario (striscione, locandina, stendardo, bandiera), collegate a servizi pubblici e turistici, o per manifestazioni pubbliche, per esposizioni in musei, mostre, ecc. Possono essere autorizzati, per le motivazioni che precedono, anche cartelli di piccole dimensioni di cm. 70 x</p>

<p>Possono essere autorizzati, per le motivazioni che precedono, anche cartelli di piccole dimensioni di cm. 70 x 100 cm, per iniziative di carattere temporaneo e riferite a manifestazioni culturali e sportive aperte al pubblico, d'iniziativa delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, altri Enti pubblici e religiosi, Associazioni ricreative e sportive, Partiti politici e Organizzazioni Sindacali.</p> <p>7.Per le attività di teatri e musei, statali, provinciali e comunali e per le mostre che si svolgono all'interno di gallerie d'arte presenti nel territorio cittadino, possono essere consentite, installazioni di strutture bifacciali e/o vetrinette, posate a terra, opportunamente trattenute al suolo da apposita e adeguata zavorra, racchiusa con elementi estetici che s'inseriscano, unitamente alla struttura pubblicitaria, nel contesto dell'ambiente circostante.</p> <p>8.Per le attività di natura istituzionale le tipologie di cui al comma 6) possono contenere oltre all'informazione sull'evento anche il messaggio promozionale;</p> <p>9.Sono ammissibili le istanze di utilizzo di mezzi pubblicitari ai fini di interesse pubblico anche nel centro storico e nell'ambito delle zone soggette a tutela monumentale, in questi casi saranno sottoposte a specifica valutazione degli uffici coinvolti nel procedimento istruttorio.</p>	<p>100 cm, per iniziative di carattere temporaneo e riferite a manifestazioni culturali e sportive aperte al pubblico, d'iniziativa delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, altri Enti pubblici e religiosi, Associazioni ricreative e sportive, Partiti politici e Organizzazioni Sindacali.</p> <p>7.Per le attività di teatri e musei, statali, provinciali e comunali e per le mostre che si svolgono all'interno di gallerie d'arte presenti nel territorio cittadino, possono essere consentite, installazioni di strutture bifacciali e/o vetrinette, posate a terra, opportunamente trattenute al suolo da apposita e adeguata zavorra, racchiusa con elementi estetici che s'inseriscano, unitamente alla struttura pubblicitaria, nel contesto dell'ambiente circostante.</p> <p>8.Per le attività di natura istituzionale le tipologie di cui al comma 6) possono contenere oltre all'informazione sull'evento anche il messaggio promozionale;</p> <p>9.Sono ammissibili le istanze di utilizzo di mezzi pubblicitari ai fini di interesse pubblico anche nel centro storico e nell'ambito delle zone soggette a tutela monumentale, in questi casi saranno sottoposte a specifica valutazione degli uffici coinvolti nel procedimento istruttorio.</p> <p>10.Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al vigente Piano generale Impianti e alle relative schede distributive.</p>
<p>Art. 19. Preinsegne ..Omissis..</p> <p>1.Le preinsegne, realizzate in apposite tabelle metalliche, devono corrispondere al progetto tecnico di produzione e installazione secondo le seguenti disposizioni: all'interno del centro urbano del capoluogo, classificato ambito Centro Storico come individuato dal PSC, si rinvia a quanto stabilito dalle norme previste dal Progetto e realizzazione del sistema di segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico</p> <p>..Omissis..</p> <p>4.Le preinsegne, nei formati regolari ed entro i limiti dimensionali come indicato al precedente comma 2), possono essere installate e/o esposte solo se l'azienda, l'ente o l'attività segnalata risulta destinazione di un consistente traffico veicolare o richiede, per la sua particolare ubicazione, idonee indicazioni di direzione, fermo restando che le preinsegne non possono essere collocate ad una distanza superiore a km. 2 (due) rispetto alla sede dell'attività segnalata.</p> <p>[4bis] Per le attività di tipo agriturismo, considerata la loro particolare ubicazione, è consentita la collocazione degli impianti di preinsegna in deroga alla distanza di km. 2 (due) rispetto alla sede dell'attività, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale</p>	<p>Art. 19. Preinsegne ..Omissis..</p> <p>1.Le preinsegne, realizzate in apposite tabelle metalliche, devono corrispondere al progetto tecnico di produzione e installazione secondo le seguenti disposizioni: all'interno del centro urbano del capoluogo, classificato ambito Centro Storico come individuato dal PSC, si rinvia a quanto stabilito dalle norme previste dal Progetto e di realizzazione del sistema di segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico</p> <p>...Omissis...</p> <p>4.Le preinsegne, nei formati regolari ed entro i limiti dimensionali come indicato al precedente comma 2), possono essere installate e/o esposte solo se l'azienda, l'ente o l'attività segnalata risulta destinazione di un consistente traffico veicolare o richiede, per la sua particolare ubicazione, idonee indicazioni di direzione, fermo restando che le preinsegne non possono essere collocate ad una distanza superiore a km. 2 (due) 5 (cinque) rispetto alla sede dell'attività segnalata.</p> <p>[4bis] Per le attività di tipo agriturismo, considerata la loro particolare ubicazione, è consentita la collocazione degli impianti di preinsegna in deroga alla distanza di km. 2 (due) rispetto alla sede dell'attività, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e delle norme previste dal Codice della Strada. (abrogato in quanto la distanza è già assorbita dal comma precedente)</p>

<p>e delle norme previste dal Codice della Strada</p> <p>..Omissis..</p> <p>8.L'installazione di ogni singola tabella dovrà essere curata dal richiedente sotto la sua responsabilità, nell'osservanza delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e di L'installazione di ogni singola preinsegna, su impianti di tabelle preesistenti, è soggetta alla dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto e degli oneri di manutenzione e stabilità conseguenti, oltre agli obblighi regolamentari previsti. Tale dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto installato, dovrà essere allegata alla domanda di nuova installazione.</p> <p>9.Il titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto di preinsegna:</p> <p>non ha diritto di privativa sull'impianto realizzato su suolo pubblico o di uso pubblico; gli compete la titolarità dell'assicurazione e la responsabilità della manutenzione; gli è concessa la possibilità di utilizzare il 50 per cento delle tabelle ammesse nell'impianto, secondo le prescrizioni indicate al comma 2) del presente articolo, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.</p> <p>..Omissis..</p> <p>20.Il titolare di autorizzazione di impianto di preinsegna dovrà applicare saldamente alla struttura una targhetta secondo le prescrizioni indicate al successivo art. 43, commi 1) e 2). Lo stesso obbligo è previsto anche per le tabelle di preinsegna sia per il titolare dell'autorizzazione sia per le "ditte terze" aziende installatrici di tabelle sullo stesso impianto.</p>	<p>..Omissis..</p> <p>8.L'installazione di ogni singola tabella dovrà essere curata dal richiedente sotto la sua responsabilità, nell'osservanza delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e di L'installazione di ogni singola preinsegna, su impianti di tabelle preesistenti, è soggetta alla dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto e degli oneri di manutenzione e stabilità conseguenti, oltre agli obblighi regolamentari previsti. Tale dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto installato, dovrà essere allegata alla domanda di nuova installazione.</p> <p>9.Il titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto di preinsegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non ha diritto di privativa sull'impianto realizzato su suolo pubblico o di uso pubblico; • gli compete la titolarità dell'assicurazione e la responsabilità della manutenzione; • gli è concessa la possibilità di utilizzare almeno il 50 per cento delle tabelle ammesse nell'impianto, secondo le prescrizioni indicate al comma 2) del presente articolo, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni. <p>..Omissis...</p> <p>Introduzione Comma 11 bis:</p> <p><i>11.bis Le attività pubbliche o private di pubblico interesse, come i servizi sanitari, sociali, di assistenza, farmacie e simili, nonché per quelle di ristorazione, per le strutture ricettive ed altri usi, ai quali viene riconosciuto un generale pubblico interesse, possono essere segnalate mediante una preinsegna di colore bianco con scritte nere di forma rettangolare e dimensioni di mt. 1.25 X 0.25, previo parere favorevole della competente U.O Viabilità Segnaletica e Decoro urbano.</i></p> <p>..Omissis..</p> <p>20. Il titolare di autorizzazione di impianto di preinsegna dovrà applicare saldamente alla struttura una targhetta o un QRCode secondo le prescrizioni indicate al successivo art. 43, commi 1) e 2) <i>nonché all'art. 10 comma 11 del vigente Piano Generale.</i> Lo stesso obbligo è previsto anche per le tabelle di preinsegna sia per il titolare dell'autorizzazione sia per le "ditte terze" aziende installatrici di tabelle sullo stesso impianto.</p>
<p>Art. 26 bis – Impianti pubblicitari di servizio</p> <p>1. Per impianti pubblicitari di servizio autorizzabili si intendono quelle tipologie di manufatti, abbinate ad un servizio di pubblica utilità definiti dal precedente art. 4, alla voce Paline attesa bus, pensiline, cestini getta carta, transenne parapetonali, strutture di ricovero/stazionamento carrelli poste al servizio dei centri commerciali, oltre agli orologi e fattispecie similari, specificatamente individuati</p>	<p>Art. 26 bis – Impianti pubblicitari di servizio</p> <p>1. Per impianti pubblicitari di servizio autorizzabili si intendono quelle tipologie di manufatti, abbinate ad un servizio di pubblica utilità definiti dal precedente art. 4, alla voce Paline attesa bus, pensiline, cestini getta carta, transenne parapetonali, strutture di ricovero/stazionamento carrelli poste al servizio dei centri commerciali, oltre agli orologi e fattispecie similari, specificatamente individuati dal presente Regolamento e/o dal Piano generale degli impianti pubblicitari. In particolare, si precisa che:</p>

dal presente Regolamento e/o dal Piano generale degli impianti pubblicitari. In particolare, si precisa che:

..Omissis..

PALINE ATTESA BUS

Il punto di collocazione della palina coincide con quello individuato per la fermata bus dai soggetti competenti in materia di trasporto extraurbano.

..Omissis..

Lo spazio pubblicitario utilizzato nei limiti delle dimensioni anzi descritte, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

essere collocato in modo tale che la base inferiore del quadro espositivo

risulti ad una distanza dal suolo stradale non inferiore a cm. 2,20, in deroga all'art. 5 comma 5 del piano impianti pubblicitari;

non essere luminoso, né per luce diretta che per luce riflessa;

non essere, per almeno 1/5 della superficie di colore rosso, e/o comunque di una colorazione cromatica che possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

TRANSENNE PARAPEDONALI

Tale tipologia di impianto di servizio deve rispettare le medesime caratteristiche, limitazioni e divieti indicati al comma precedente per le paline. In particolare, si ricordano:

rispettare le comuni regole di sicurezza previste per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario;

non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;

non arrecare disturbo e/o difficoltà visiva agli utenti della strada;

non costituire ostacolo od impedimento alcuno alla circolazione anche di soggetti affetti da invalidità motoria.

Lo spazio pubblicitario utilizzato nei limiti delle dimensioni anzi descritte, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

essere collocato verso l'interno, in modo da essere visibile solo dall'area destinata alla

..Omissis..

PALINE ATTESA BUS

Il punto di collocazione della palina coincide con quello individuato per la fermata bus dai soggetti competenti in materia di trasporto extraurbano.

..Omissis..

Lo spazio pubblicitario utilizzato nei limiti delle dimensioni anzi descritte, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

essere collocato in modo tale che la base inferiore del quadro espositivo

risulti ad una distanza dal suolo stradale non inferiore a cm. 2,20, in deroga all'art. 5 comma 5 del piano impianti pubblicitari;

non essere luminoso, né per luce diretta che per luce riflessa;

non essere, per almeno ~~1/5~~ **1/3** della superficie di colore rosso, **ovverosia della tonalità del rosso utilizzata per la segnaletica stradale e/o semaforica ecc. e/o comunque di una colorazione cromatica che in quanto può possa ingenerare confusione con la stessa segnaletica stradale. Eventuali deroghe sono ammesse previo sopralluogo e acquisizione del parere favorevole della competente Polizia Municipale e di altri uffici coinvolti nel procedimento qualora se ne ravvisi la necessità.**

TRANSENNE PARAPEDONALI

(Per esigenze di sicurezza stradale e per coordinarlo con le disposizioni del vigente piano generale si introduce il seguente comma eliminando quelli successivi :)

Le transenne parapedonali provviste di elemento pubblicitario sono vietate su tutto il territorio comunale.

~~Tale tipologia di impianto di servizio deve rispettare le medesime caratteristiche, limitazioni e divieti indicati al comma precedente per le paline. In particolare, si ricordano:~~

~~rispettare le comuni regole di sicurezza previste per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario;~~

~~non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;~~

~~non arrecare disturbo e/o difficoltà visiva agli utenti della strada;~~

~~non costituire ostacolo od impedimento alcuno alla circolazione anche di soggetti affetti da invalidità motoria.~~

~~Lo spazio pubblicitario utilizzato nei limiti delle~~

<p>circolazione ciclo/pedonale;</p> <p>non essere luminoso, né per luce diretta che per luce riflessa;</p> <p>non essere, per almeno 1/5 della superficie di colore rosso, e/o comunque di una colorazione cromatica che possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale.</p> <p>Per ogni singolo spazio pubblicitario utilizzato è dovuto il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria.</p>	<p>dimensioni anzi descritte, deve rispettare le seguenti caratteristiche:</p> <p>essere collocato verso l'interno, in modo da essere visibile solo dall'area destinata alla circolazione ciclo/pedonale;</p> <p>non essere luminoso, né per luce diretta che per luce riflessa;</p> <p>non essere, per almeno 1/5 della superficie di colore rosso, e/o comunque di una colorazione cromatica che possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale.</p> <p>Per ogni singolo spazio pubblicitario utilizzato è dovuto il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria.</p>
<p>Art. 34 ..Omissis..</p> <p>2.Per ogni istanza, potranno essere richieste fino ad un massimo di 5 autorizzazioni relative ad una sola fattispecie pubblicitaria di tipo B e C (come riportato nella tabella di cui al comma 2 del successivo articolo 35).</p> <p>..Omissis..</p>	<p>Art.34 ..Omissis..</p> <p>2.Per ogni istanza, potranno essere richieste fino ad un massimo di 5 autorizzazioni(istanza cumulativa) relative ad una sola fattispecie pubblicitaria di tipo B e C (come riportato nella tabella di cui al comma 2 del successivo articolo 35). Per ogni autorizzazione oggetto di istanza cumulativa il costo di ogni sopralluogo è di €50,00. Negli altri casi, sia che si tratti di istanza di rinnovo che di istanza di rilascio di nuova autorizzazione le spese di sopralluogo restano fissate a quanto previsto nella tabella del successivo art. 35. Eventuali modifiche alle misure di cui alla tabella del citato art. 35 sono stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>..Omissis..</p>
<p>Art. 39 bis – Variazione della tipologia del mezzo pubblicitario autorizzato</p> <p>1.Con istanza, come previsto agli artt. 34 e 36 del presente Regolamento, è possibile variare la tipologia del mezzo pubblicitario in possesso di autorizzazione in corso di validità, consentendo la modifica della tipologia da cartello stradale di tipo permanente, ad impianto di affissione diretta. In tal caso decade l'autorizzazione originaria.</p>	<p>Art. 39 bis – Variazione della tipologia del mezzo pubblicitario autorizzato</p> <p>1.Con Presentando istanza, come previsto in attuazione agli artt. 34 e 36 del presente Regolamento, è possibile variare la tipologia del mezzo pubblicitario in possesso di autorizzazione in corso di validità, consentendo la modifica della tipologia da cartello stradale di tipo permanente, ad impianto di affissione diretta. In tal caso decade l'autorizzazione originaria. E' ammissibile anche la variazione opposta ovvero da impianto di affissione diretta a cartello stradale di tipo permanente, nel rispetto dei limiti di superficie indicati dal piano impianti.</p>
<p>Art. 40 Rinnovo dell'autorizzazione</p> <p>1.L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta sia presentata dallo stesso soggetto intestatario dell'atto precedentemente autorizzato. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata con un anticipo, rispetto alla scadenza naturale dell'autorizzazione, compreso fra i 30 ed i 90 giorni. L'istanza presentata con anticipo</p>	<p>Art. 40 Rinnovo dell'autorizzazione</p> <p>1.L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta sia presentata dallo stesso soggetto intestatario dell'atto precedentemente autorizzato. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata con un anticipo, rispetto alla scadenza naturale dell'autorizzazione, compreso fra i 30 ed i 90 giorni. L'istanza presentata con anticipo superiore ai 90 gg è dichiarata inammissibile in quanto</p>

<p>superiore ai 90 gg è dichiarata inammissibile in quanto presentata oltre i termini. L'istanza dovrà essere corredata dalla autodichiarazione (ex art. 47 e 76 D.P.R. 445/2000) attestante il permanere della situazione precedentemente autorizzata, allegando la copia del precedente provvedimento autorizzatorio. Ai fini del rinnovo si applicano le modalità e i termini di cui al precedente art. 36.</p>	<p>presentata oltre i termini. L'istanza dovrà essere corredata dalla autodichiarazione (ex art. 47 e 76 D.P.R. 445/2000) attestante il permanere della situazione precedentemente autorizzata, allegando la copia del precedente provvedimento autorizzatorio. Ai fini del rinnovo si applicano le modalità e i termini di cui al precedente art. 36.</p>
<p align="center">Art. 41 - Subentro</p> <p>1. Chiunque subentra nell'attività d'esercizio di una qualsiasi delle forme pubblicitarie indicate nel regolamento, senza alcuna modifica di quelle autorizzate, deve presentare domanda secondo le prescrizioni indicate all'art. 34, o entro 30 giorni dalla data d'inizio attività, così come dichiarato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, limitatamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio per l'esposizione di impianti pubblicitari e salvo quanto previsto agli effetti della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità.</p>	<p align="center">Art. 41 - Subentro</p> <p>Chiunque subentra nell'attività d'esercizio di una qualsiasi delle forme pubblicitarie indicate nel regolamento, senza alcuna modifica di quelle autorizzate, deve presentare domanda secondo le prescrizioni indicate all'art. 34, o entro 30 giorni dalla data d'inizio attività, così come dichiarato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, limitatamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio per l'esposizione di impianti pubblicitari e salvo quanto previsto agli effetti della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria di cui all'art.1 comma 816 e seguenti della legge 160/2019.</p>
<p align="center">Art. 42 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione</p> <p>Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installare l'impianto o mezzo pubblicitario entro 90 giorni dal rilascio del titolo autorizzatorio. 	<p align="center">Art. 42 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione</p> <p>Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installare l'impianto o mezzo pubblicitario entro 90 150 giorni dal rilascio del titolo autorizzatorio. <p>..Omissis..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installare la targhetta di riconoscimento e identificazione dell'impianto pubblicitario o apporre un Qr Code secondo le prescrizioni dettate dall'art. 43 e dall'art. 10, comma 11° del Piano Generale Impianti .
<p>Art. 43 – Targhetta di identificazione</p> <p>Si rimanda all'art. 10 comma 11 del vigente PGI – che testè recita: “I cartelli non appartenenti agli impianti affissionali pubblici, devono essere dotati di una targhetta di identificazione di materiale resistente/adatto agli usi esterni), indicativamente di dimensioni cm. 20 x12 cm (bxh), applicata saldamente in posizione visibile e facilmente accessibile , sulla quale dovranno essere incisi i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune di Ferrara; 	<p>Art. 43 – Targhetta di identificazione</p> <p>Si rimanda all'art. 10 comma 11 del vigente PGI – che testè recita: “I cartelli non appartenenti agli impianti affissionali pubblici, devono essere dotati di una targhetta di identificazione di materiale resistente/adatto agli usi esterni), indicativamente di dimensioni cm. 20 x12 cm (bxh), applicata saldamente in posizione visibile e facilmente accessibile , sulla quale dovranno essere incisi i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune di Ferrara; - titolare della autorizzazione; - numero autorizzazione; - numero impianto;

- titolare della autorizzazione;
- numero autorizzazione;
- numero impianto;
- progressiva chilometrica e nome strada o nome strada e n. civico;
- data di scadenza.

La targhetta dovrà essere sostituita:

- ogni qual volta sia rilasciata un'altra autorizzazione che comporti la variazione degli elementi sopra elencati;
- se anche uno solo degli elementi di identificazione non sia più leggibile o riconoscibile;
- qualora sia asportata prima della data di scadenza.”

Art. 44 - Decadenza, revoca e
sospensione o modifica
dell'autorizzazione

1.Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:

L'inosservanza dei termini di tempo di giorni 90 dalla data di rilascio per procedere all'installazione.

La non rispondenza del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato.

L'irregolare o mancato esercizio della forma pubblicitaria o dell'impianto autorizzato.

L'inosservanza delle condizioni dettate nell'autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari.

Il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione dell'art. 41.

Il mancato pagamento del canone per la forma pubblicitaria autorizzata.

La modifica anche parziale delle caratteristiche

- progressiva chilometrica e nome strada o nome strada e n. civico;
- data di scadenza.

La targhetta dovrà essere sostituita:

- ogni qual volta sia rilasciata un'altra autorizzazione che comporti la variazione degli elementi sopra elencati;
- se anche uno solo degli elementi di identificazione non sia più leggibile o riconoscibile;
- ~~qualora sia asportata prima della data di scadenza.~~

In alternativa alla targhetta è possibile apporre un Qr code recante i medesimi elementi/ dati sopra indicati, come meglio rappresentato nel documento finale denominato Qr Code, allegato al presente piano.

**Art. 44 - Decadenza, revoca e
sospensione o modifica
dell'autorizzazione**

1. Prima di procedere all'eventuale revoca o decadenza dell'autorizzazione l'ufficio invia preventiva comunicazione al titolare dell'autorizzazione affinché provveda a sanare le irregolarità rilevate nel rispetto di determinate tempistiche, di regola non inferiori a 15 gg. lavorativi escluso il sabato, concordate con la Polizia Municipale, decorrenti dalla data di ricevimento/ consegna della citata comunicazione preventiva. Qualora le irregolarità non vengano sanate nel rispetto delle tempistiche indicate, l'ufficio provvede ad emettere provvedimento di decadenza e/o revoca del titolo autorizzatorio, con irrogazione da parte degli organi di polizia, laddove sussista violazione, delle sanzioni previste dall'art. 23 del CDS e del relativo regolamento di esecuzione, fatto salvo per situazioni aventi carattere di eccezionalità, adeguatamente motivate e documentate.

2.Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:

L'inosservanza dei termini di tempo di giorni ~~90~~ **150**, dalla data di rilascio per procedere all'installazione.

La non rispondenza del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato.

L'irregolare o mancato esercizio della forma pubblicitaria o dell'impianto autorizzato.

L'inosservanza delle condizioni dettate nell'autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari.

Il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione dell'art. 41.

Il mancato pagamento del canone per la forma pubblicitaria autorizzata.

La modifica anche parziale delle caratteristiche

<p>dimensionali e strutturali del manufatto o impianto pubblicitario, effettuata senza autorizzazione.</p> <p>La mancata comunicazione di variazione del messaggio prevista dal precedente art. 39.</p> <p>L'autorizzazione è revocata : per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; per difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione; per mancato rispetto delle condizioni previste nella stessa autorizzazione. per l'inosservanza di norme regolamentari e legislative.</p> <p>Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza, modifica di norme regolamentari e legislative, l'autorizzazione può essere sospesa o modificata nei termini e nelle condizioni specifiche.</p>	<p>dimensionali e strutturali del manufatto o impianto pubblicitario, effettuata senza autorizzazione.</p> <p>La mancata comunicazione di variazione del messaggio prevista dal precedente art. 39.</p> <p>L'autorizzazione è revocata : per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; per difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione; per mancato rispetto delle condizioni previste nella stessa autorizzazione. per l'inosservanza di norme regolamentari e legislative.</p> <p>Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza, modifica di norme regolamentari e legislative, l'autorizzazione può essere sospesa o modificata nei termini e nelle condizioni specifiche.</p>
<p>Art. 47 Disposizioni finali e transitorie</p> <p>1.Le norme del regolamento si applicano a tutti i manufatti e impianti pubblicitari di nuova installazione e di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.</p> <p>2.Per quelli preesistenti in contrasto con le nuove norme, si procederà al loro adeguamento o sostituzione, entro due anni dal primo rinnovo di autorizzazione utile, successiva all'approvazione del presente regolamento.</p> <p>3.Omissis...</p> <p>Art. 48 - Entrata in vigore</p> <p>[1] Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell' organo competente, al termine del periodo di pubblicazione, fatto salvo l'applicazione dell'art. 134 del Testo unico Enti locali (D. Lgs. 267/2000).</p> <p>[2] Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa generale.</p>	<p>Art. 47 Disposizioni finali e transitorie</p> <p>—</p> <p>1.Le norme del regolamento si applicano a tutti i manufatti e impianti pubblicitari di nuova installazione e di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.</p> <p>2.Per quelli preesistenti in contrasto con le nuove norme, si procederà al loro adeguamento o sostituzione, entro due anni dal primo rinnovo di autorizzazione utile, successiva all'approvazione del presente regolamento. In vigore del nuovo piano impianti gli eventuali adeguamenti devono rispettare i termini , le modalità , le caratteristiche e le disposizioni nel medesimo riportati.</p> <p>3..Omissis..</p> <p><i>Abrogazione del comma 4</i> in quanto in contrasto con il vigente Piano Impianti..</p> <p>4.Nel caso in cui le norme del presente regolamento prevedano distanze inferiori dal margine della carreggiata rispetto a quelle indicate dalla normativa precedente per l'installazione di manufatti ed impianti pubblicitari, i titolari delle autorizzazioni ancora in essere al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso potranno, anche prima della scadenza di dette autorizzazioni, modificare la collocazione delle rispettive installazioni giovandosi delle nuove distanze regolamentari senza la necessità di chiedere una nuova autorizzazione o la modifica di quella esistente.</p> <p>Art. 48 - Entrata in vigore</p> <p>[1] Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell' organo competente, al termine del periodo di pubblicazione, fatto salvo l'applicazione dell'art. 134 del Testo unico Enti locali (D. Lgs. 267/2000).</p> <p>[2] Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa generale</p> <p>[3]Qualora le disposizioni del presente regolamento siano in contrasto con quelle del Piano Impianti</p>

DELIBERA ALTRESI

Di dichiarare, ex art.134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile, con il voto favorevole di tutti i presenti stante l'urgenza di dover dare adeguata e preventiva informazione della sua applicazione ed efficacia alle imprese del settore , affinché procedano ad adeguarsi nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni del Piano generale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giorgio Bonaldo / INFOCERT SPA